

DELIBERAZIONE 2 FEBBRAIO 2021

33/2021/R/EEL

ISTITUZIONE DEI REGIONAL COORDINATION CENTRES (RCC) PER LA REGIONE (SOR) CENTRAL EUROPE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (EU) 2019/943

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1144^a riunione del 2 febbraio 2021

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/941);
- il Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/942), recante le previsioni per il funzionamento dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/943);
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 (di seguito: Regolamento FCA);
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL);
- il Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Balancing*);
- il Regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione, del 24 novembre 2017 (di seguito: Regolamento E&R);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 luglio 2020, 271/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 271/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2020, 322/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 322/2020/R/eel);

- la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 (di seguito: decisione ACER 06-2016) recante la definizione delle *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con cui vengono in particolare identificate la regione *Italy North* (di seguito: CCR *Italy North*) cui appartengono i confini tra Italia Zona Nord e Francia, Italia Zona Nord e Austria e Italia Zona Nord e Slovenia e la regione *Greece-Italy* (di seguito: CCR GRIT) cui appartengono i confini tra Italia Zona Sud e Grecia e i confini fra le zone interne al territorio nazionale;
- la decisione ACER 10-2020 del 6 aprile 2020 (di seguito: decisione 10-2020), recante la definizione delle *System Operation Regions* (di seguito: SOR) con cui in particolare Italia Zona Nord viene inserita nella regione *Central Europe* (di seguito: SOR *Central*) unitamente ai confini inclusi nella CCR *Italy North*, mentre le altre zone interne al territorio nazionale e i confini inclusi nella CCR GRIT (compreso il confine fra Italia zona Sud e Grecia) sono considerati come interfaccia fra la regione *Central Europe* e la regione *South East Europe* (di seguito: SOR SEE);
- il documento “*Central Europe System Operation Region TSOs’ proposal for the establishment of regional coordination centres in accordance with Article 35 of the Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal market for electricity*” di luglio 2020 (di seguito: proposta di costituzione di RCC *Central*);
- la comunicazione del chair dell’*All Regulatory Authorities Working Group* alla Commissione Europea del 19 marzo 2020 (di seguito: comunicazione 19 marzo 2020);
- la comunicazione della Commissione Europea al chair dell’*All Regulatory Authorities Working Group* del 21 aprile 2020 (di seguito: comunicazione 21 aprile 2020);
- la comunicazione della Società Terna S.p.A. (di seguito: Terna), del 7 luglio 2020, prot. Autorità 21557 del 7 luglio 2020 (di seguito: comunicazione 7 luglio 2020);
- la comunicazione dei referenti delle autorità di regolazione della SOR *Central* ai referenti dei TSO per la medesima regione e a ENTSO-E del 18 dicembre 2020 (di seguito: comunicazione per *hearing phase*);
- la comunicazione dei referenti dei TSO della SOR *Central* ai referenti delle autorità di regolazione della medesima regione dell’8 gennaio 2021 (di seguito: comunicazione esito *hearing phase*);
- la comunicazione del 20 gennaio 2021, prot. Autorità 2649 del 20 gennaio 2021, inviata dall’Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione della SOR *Central* (di seguito: comunicazione SOR *Central*).

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento CACM ha introdotto per ciascuna CCR la figura del *Coordinated Capacity Calculator* (di seguito: CCC) che ha il compito di svolgere il calcolo coordinato della capacità di trasporto per gli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero;

- il Regolamento SO GL ha introdotto per ciascuna CCR la figura del *Regional Security Coordinator* (di seguito: RSC) a cui sono delegati:
 - il coordinamento delle attività per l'esercizio in sicurezza;
 - la creazione del modello comune della rete di trasmissione a livello europeo, in cooperazione con gli RSC delle altre CCR;
 - il coordinamento dei piani di indisponibilità;
 - l'esecuzione delle analisi di adeguatezza di breve termine;
- ai sensi del Regolamento E&R, gli RSC sono altresì coinvolti nelle verifiche sulla coerenza delle misure dei piani di difesa e ripristino del sistema elettrico;
- ai sensi dell'articolo 27(2) del Regolamento CACM i CCC dovevano essere designati dai TSO di ciascuna CCR entro 4 mesi dall'approvazione della metodologia per il calcolo coordinato della capacità per gli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero; la designazione degli RSC è, invece, prevista nell'ambito della metodologia per le analisi di sicurezza coordinata (di seguito: metodologia ROSC) prevista per ciascuna CCR ai sensi dell'articolo 76 del Regolamento SO GL;
- in tutte le CCR i TSO hanno assegnato il ruolo di CCC e di RSC allo stesso soggetto; in particolare a livello dell'Unione Europea risultano attivi le società Coreso e TSCNET (con competenze nell'Europa Continentale ivi inclusi i confini settentrionali dell'Italia e, limitatamente a Coreso, sulla penisola iberica e su Gran Bretagna, nell'assetto pre Brexit, e Irlanda), Selene CC (con competenze sulla porzione dei Balcani appartenente all'Unione Europea e sulle zone interne al territorio nazionale), Nordic RSC (con competenze sull'area scandinava) e Baltic RSC (con competenze sui paesi baltici);
- con l'adozione del Regolamento 2019/943 i ruoli di CCC e RSC sono stati incorporati nell'ambito dei *Regional Coordination Centre* (di seguito: RCC) ai quali, oltre ai compiti previsti per i CCC e gli RSC dai Regolamenti CACM, SO GL e E&R, sono affidate anche competenze in materia di:
 - analisi delle perturbazioni occorse sul sistema elettrico;
 - dimensionamento delle riserve e facilitazione dell'approvvigionamento delle stesse su base regionale;
 - determinazione del valore per la capacità estera ammessa a partecipare al mercato della capacità in coerenza con quanto previsto al riguardo dal Regolamento 2019/943 stesso;
 - supporto ai TSO per l'identificazione dei bisogni per lo sviluppo e/o il rifacimento delle infrastrutture di rete nell'ambito della redazione del *Ten Years Network Development Plan* a livello europeo;
- gli RCC, su richiesta specifica, devono altresì fornire il proprio supporto in merito:
 - alla esecuzione delle attività per il ripristino del sistema elettrico;
 - alla gestione delle attività di *settlement* fra i TSO;
 - all'identificazione degli scenari regionali di crisi in coerenza con quanto previsto dal Regolamento 2019/941;
 - alle analisi di adeguatezza su base stagionale in coerenza con quanto previsto dal Regolamento 2019/941;

- in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 36(1) del Regolamento 2019/943, l'ambito di competenza degli RCC coincide con le SOR approvate da ACER su proposta di ENTSO-E; ACER si è espressa al riguardo con la decisione 10-2020;
- con tale decisione ACER ha altresì ritenuto opportuno menzionare fra i compiti degli RCC anche il calcolo della capacità di trasporto per gli orizzonti temporali di lungo termine, in quanto ruolo in precedenza affidato al CCC dal Regolamento FCA;
- per l'esecuzione dei propri compiti gli RCC devono fare riferimento alle disposizioni e alle metodologie di cui ai Regolamenti CACM, FCA, SO GL, E&R, 2019/941 e 2019/943; per compiti non coperti da apposita metodologia, l'articolo 37(5) del Regolamento 2019/943 prevede che ENTSO-E formuli una proposta da sottoporre all'approvazione di ACER.
- gli RCC dovranno essere operativi al più tardi dall'1 luglio 2022: da tale data verranno quindi meno i ruoli di RCC e RSC;
- i dettagli in merito alla costituzione degli RCC, alla loro struttura organizzativa e di *governance* e alle modalità pratiche di esecuzione dei compiti loro affidati sono definiti in una apposita proposta (di seguito: proposta di costituzione degli RCC) predisposta dai TSO di ciascuna SOR;
- in particolare, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 36(2) del Regolamento 2019/943, i TSO di ciascuna SOR devono partecipare nel RCC costituito per la SOR stessa; per l'area sincrona *Continental Europe* laddove le attività di due RCC si sovrappongono in una data SOR, i TSO della regione possono decidere se costituire un unico RCC o ripartire i compiti fra i due RCC;
- l'articolo 35(1) del Regolamento 2019/943 prevede che la proposta di costituzione degli RCC sia inviata entro il 5 luglio 2020 e sia sottoposta all'approvazione delle competenti autorità di regolazione;
- l'articolo 6(10) del Regolamento 2019/942 prevede che, qualora la competenza sull'approvazione sia stata conferita alle autorità di regolazione ai sensi di un atto legislativo dell'Unione Europea adottato con procedura ordinaria (quale ad esempio il Regolamento 2019/943), ACER diventa competente per l'adozione di una decisione in merito, qualora le autorità di regolazione non siano state in grado di raggiungere un accordo entro sei mesi dalla ricezione della pratica da parte dell'ultima autorità di regolazione interessata.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in coerenza con quanto riportato da ACER nella decisione 10-2020:
 - Terna partecipa alla SOR *Central* con Italia zona Nord e i confini afferenti alla CCR *Italy North*;
 - Terna è tenuta a collaborare con gli RCC stabiliti nelle SOR *Central* e SEE per quanto attiene i compiti relativi alle altre zone interne al territorio nazionale e i confini inclusi nella CCR GRIT, incluso il collegamento con la Grecia;

- la *SOR Central* è interamente inclusa nell'area sincrona *Continental Europe* e, come tale, può essere gestita da un singolo RCC o da due RCC; essa include, in particolare, le CCR Core (Europa Continentale), SWE (penisola iberica) e *Italy North*;
- i TSO della *SOR Central* hanno predisposto la proposta di costituzione di RCC *Central* nei tempi previsti dal Regolamento 2019/943; Terna ha inviato la proposta all'Autorità con la comunicazione 7 luglio 2020;
- la proposta di costituzione di RCC *Central*:
 - costituisce i CCC e gli RSC già designati per le CCR SWE, Core e *Italy North*, Coreso e TSCNET, come RCC competenti per la *SOR*;
 - considera come TSO partecipanti in ciascun RCC i relativi TSO azionisti, ivi inclusi quelli di paesi terzi rispetto all'Unione Europea quale il TSO della Svizzera, Swissgrid, per TSCNET;
 - precisa che Coreso è costituito come RCC anche per la *SOR IU* che comprende Irlanda e Gran Bretagna; a tal proposito i TSO rilevanti per la *SOR IU* sono inseriti fra i partecipanti di Coreso; la lista include anche il TSO della Gran Bretagna, National Grid;
 - prevede che il TSO del Lussemburgo CREOS e il TSO di una porzione della rete austriaca VUEN, ad oggi non partecipanti né in Coreso né in TSCNET, debbano partecipare in uno dei due soggetti entro l'1 luglio 2022;
 - descrive i principi generali degli Statuti e delle *Rules of Procedure* di Coreso e TSCNET evidenziando come Coreso sia già coerente con le previsioni di *governance* (separazione fra i compiti del *management board*, preposto all'aggiornamento dei documenti inerenti all'assetto organizzativo, il rapporto del RCC con i TSO e gli altri RCC e il budget, e i comitati relativi all'attività giornaliera del RCC) di cui all'articolo 43 del Regolamento 2019/943, mentre TSCNET dovrà modificare la propria organizzazione prima dell'avvio dell'operatività come RCC;
 - prevede il pagamento di un corrispettivo da parte dei TSO che ricevono un servizio dal RCC; gli azionisti possono altresì concordare su un ulteriore corrispettivo annuale a loro carico;
 - chiarisce che Coreso e TSCNET dovranno svolgere i compiti loro assegnati sulla base delle metodologie già approvate ai sensi dei Regolamenti CACM, FCA, SO GL, 2019/941 e 2019/943 e sulla base delle eventuali proposte che saranno sviluppate da ENTSO-E ai sensi dell'articolo 37(5) del Regolamento 2019/943;
 - assegna a Coreso in via esclusiva le attività inerenti alla CCR SWE, mentre ripartisce fra Coreso e TSCnet i compiti relativi alle CCR Core e *Italy North* e i compiti da eseguire con riferimento ai processi di valenza pan-europea; tale ripartizione è coerente con quella già adottata fra Coreso e TSCNET nel loro ruolo di CCC e RSC per le CCR incluse nella *SOR Central*;
 - definisce le clausole di responsabilità degli RCC verso i TSO e verso i terzi;
- la data di ricevimento della proposta di costituzione di RCC *Central* da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata è il 20 luglio 2020; di conseguenza le autorità di regolazione della *SOR* erano tenute a raggiungere un accordo in merito a questa proposta entro il 20 gennaio 2021;

- la proposta di costituzione di *RCC Central* è stata discussa dalle autorità di regolazione nell'ambito di un gruppo di lavoro appositamente costituito e alcune modifiche sono state ritenute necessarie per garantire la conformità della proposta alle disposizioni rilevanti della normativa europea applicabile; ; a tal proposito con la comunicazione per *hearing phase* sono stati consultati i TSO della *SOR Central* in quanto TSO direttamente coinvolti nella proposta e ENTSO-E;
- le principali modifiche poste in consultazione con i TSO della *SOR Central* e con ENTSO-E erano finalizzate a:
 - cambiare la definizione di TSO partecipanti negli RCC, distinguendo questo concetto da quello del TSO azionista; in particolare i TSO partecipanti sono esclusivamente quelli elencati da ACER nella decisione 10-2020 come appartenenti alla *SOR Central*; Coreso può altresì annoverare come partecipanti anche i TSO della *SOR IU*, tuttavia le modalità di tale partecipazione devono essere definite esclusivamente nella proposta di costituzione degli RCC per quella regione;
 - chiarire, conseguentemente, che gli RCC, in quanto società private, possono determinare la propria compagine azionaria nel rispetto del quadro legislativo europeo e nazionale;
 - chiarire che gli aspetti organizzativi, operativi e finanziari degli RCC debbano essere definiti in accordo con il diritto societario applicabile nello stato in cui ciascun RCC ha la propria sede legale;
 - includere come allegati alla proposta gli Statuti e le *Rules of Procedure* di Coreso e TSCNET, in coerenza con quanto previsto al riguardo dall'articolo 35(1) del Regolamento 2019/943; qualsiasi ulteriore modifica, ivi incluse quelle che TSCNET dovrà apportare alla propria documentazione societaria per ottemperare alle disposizioni di *governance* di cui all'articolo 43 del Regolamento 2019/943, dovrà essere sottoposta all'approvazione delle autorità di regolazione;
 - includere una clausola di limitazione della responsabilità degli RCC in caso di eventi di forza maggiore;
 - includere una clausola finalizzata a considerare la versione in lingua inglese della proposta come quella vincolante; tale clausola è usualmente riportata dai TSO e dalle autorità di regolazione nei termini e condizioni e metodologie approvate ai sensi dei Regolamenti CACM, FCA, SO GL e *Balancing*;
- sono pervenute repliche solamente dai TSO della *SOR Central* che, con la comunicazione esito *hearing phase*, hanno evidenziato l'opportunità di:
 - eliminare la previsione in merito al fatto che Coreso e TSCNET mantengono il proprio attuale indirizzo; il documento dovrebbe limitarsi a indicare come Coreso sia localizzato in Belgio e TSCNET in Germania, ma consentire una ricollocazione rispetto alla sede attuale; la proposta è stata accolta dalle autorità di regolazione che hanno, tuttavia, chiarito come ogni modifica della sede legale debba comunque portare all'invio di un emendamento alla proposta di costituzione di *RCC Central*;
 - prevedere l'approvazione formale degli Statuti e delle *Rules of Procedure* solamente in questa prima fase, evitando l'invio di successive modifiche; la

- proposta è stata rigettata dalle autorità di regolazione in quanto non compatibile con le previsioni dell'articolo 35(1) del Regolamento 2019/943 che prevede esplicitamente l'approvazione di tali documenti da parte delle autorità stesse;
- chiarire che il compito relativo alla esecuzione delle attività per il ripristino del sistema elettrico non è al momento richiesto dai TSO della SOR e che, pertanto, per esso gli RSC non definiranno alcuna modalità operativa specifica; la proposta è stata accolta dalle autorità di regolazione che hanno comunque ritenuto opportuno mantenere un riferimento alla futura eventuale proposta su questo compito che potrà essere sviluppata da ENTSO-E ai sensi dell'articolo 37(5) del Regolamento 2019/943;
 - il 19 gennaio 2021 tramite votazione elettronica, il gruppo di lavoro delle autorità di regolazione della SOR *Central* all'unanimità ha approvato la proposta di costituzione di RCC *Central*, come risultante dalle modifiche di cui ai punti precedenti;
 - l'esito della decisione è stato comunicato ai TSO interessati, ad ACER e alla Commissione Europea con la comunicazione SOR *Central*, inviata dall'Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione della SOR;
 - la decisione assunta nell'ambito del gruppo di lavoro delle autorità di regolazione della SOR *Central* ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 6(10) del Regolamento 2019/942.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- come approvato dalle competenti autorità di regolazione a giugno 2020 nell'ambito della metodologia ROSC, Selene CC è stato designato come RSC competente per la CCR GRIT e come tale responsabile per il coordinamento delle attività per l'esercizio in sicurezza, la creazione del modello comune della rete di trasmissione a livello europeo, il coordinamento dei piani di indisponibilità e l'esecuzione delle analisi di adeguatezza di breve termine per la regione; Selene svolgerà anche il ruolo di CCC per la regione e si occuperà, pertanto, anche del calcolo coordinato della capacità;
- l'Autorità ha ratificato la designazione di Selene CC come RSC della CCR GRIT con la deliberazione 271/2020/R/eel, con la quale ha altresì dato mandato a Terna di valutare se confermare l'assegnazione a Selene CC dei compiti di cui al punto precedente, nonché di ogni eventuale altro compito relativo alla CCR GRIT e alle zone interne al territorio nazionale di competenza degli RCC ai sensi del Regolamento 2019/943, in funzione dell'assetto che avrà Selene CC stessa nel momento in cui dovesse essere costituita RCC per la SOR SEE;
- nell'approvare la metodologia ROSC per la CCR *Italy North* a luglio 2020 e la contestuale designazione di Coreso e TSCNET come RSC della regione, le autorità di regolazione della CCR hanno previsto che, entro sei mesi dall'approvazione della proposta di costituzione di RCC *Central*, i TSO della CCR *Italy North* debbano inviare una ulteriore versione della metodologia ROSC che allinei le modalità di esecuzione del coordinamento delle attività per l'esercizio in sicurezza, della creazione del modello comune della rete di trasmissione a livello europeo, del coordinamento dei piani di indisponibilità e dell'esecuzione delle analisi di

adeguatezza di breve termine relativi alla CCR con quelle che saranno previste per gli RCC;

- l’Autorità ha ratificato l’approvazione della metodologia ROSC per la CCR *Italy North* con la deliberazione 322/2020/R/eel con la quale ha integrato il mandato disposto con la deliberazione 271/2020/R/eel, suggerendo a Terna di esplorare la possibilità di delegare alla società Coreso alcuni dei compiti di competenza degli RCC ai sensi del Regolamento 2019/943 e relativi alle zone interne italiane, qualora non fosse possibile assegnare gli stessi alla società Selene CC;
- Coreso e TSCNET sono stati altresì nominati come CCC per la CCR *Italy North*.

RITENUTO CHE:

- le disposizioni sul rapporto fra RCC e TSO di cui al Regolamento 2019/943 riguardino il ruolo di TSO partecipanti al RCC, ossia dei TSO inclusi nella SOR di competenza del RCC stesso come elencati da ACER nella decisione 10-2020;
- la compagine azionaria degli RCC debba essere invece definita sulla base del quadro normativo in materia di diritto societario applicabile nello Stato membro presso cui l’RCC ha la propria sede legale;
- sia pertanto condivisibile la decisione del gruppo di lavoro delle autorità di regolazione della SOR *Central* di distinguere nella proposta di costituzione di RCC *Central* il ruolo dei TSO partecipanti a ciascun RCC dal ruolo dei TSO azionisti;
- siano altresì condivisibili le altre modifiche apportate alla proposta di costituzione di RCC *Central* in quanto da un lato rendono tale proposta coerente con le disposizioni del Regolamento 2019/943 in materia di approvazione degli Statuti e delle *Rules of Procedure* e dall’altro limitano la responsabilità degli RCC (e conseguentemente dei TSO azionisti degli stessi) in caso di eventi al di fuori del loro controllo;
- sia pertanto opportuno procedere all’approvazione della proposta di costituzione di RCC *Central* come risultante dalle modifiche approvate a livello del gruppo di lavoro delle autorità di regolazione della SOR *Central*, conformemente al risultato della votazione espressa il 19 gennaio 2021 di cui alla comunicazione SOR *Central*;

RITENUTO, INFINE, CHE:

- con la costituzione di Coreso e TSCNET come RCC per la SOR *Central* Terna abbia ottemperato all’assegnazione dei compiti di competenza degli RCC stessi ai sensi del Regolamento 2019/943 con riferimento a Italia zona Nord e ai confini inclusi nella CCR *Italy North*; tale assegnazione avrà effetti dall’effettiva entrata in operatività di tali società in funzione di RCC; nel mentre i compiti siano svolti da Coreso e TSCNET solamente se previsti nel loro ruolo di RSC o CCC per la CCR *Italy North*; in caso contrario essi rimangano in capo a Terna;
- rimangano, invece, ancora da assegnare ad un RCC i medesimi compiti con riferimento alle altre zone interne al territorio nazionale e alla CCR GRIT; a tal proposito sia opportuno rinnovare il mandato a Terna di valutare se confermare il coinvolgimento di Selene CC per tali compiti, in continuità con il ruolo di RSC e CCC

- assegnato alla stessa con riferimento alla CCR GRIT, oppure se assegnare alcuni di essi a Coreso;
- le modalità di assegnazione dei compiti di cui al punto precedente debbano essere individuate da Terna in tempi coerenti con l'attivazione degli RCC prevista dal Regolamento 2019/943 entro l'1 luglio 2022 e debbano essere sottoposte all'approvazione dell'Autorità; sia pertanto opportuno che Terna predisponga una proposta in tal senso entro il 31 dicembre 2021

DELIBERA

1. di approvare la proposta di costituzione di RCC *Central* nella versione risultante dalle modifiche rese necessarie per garantire la conformità della proposta alle disposizioni rilevanti della normativa europea applicabile e allegata al presente provvedimento (*Allegato A*)
2. di richiedere a Terna S.p.A., in qualità di titolare della concessione per il servizio di trasmissione e dispacciamento, di pubblicare, sul proprio sito internet, la proposta di costituzione di RCC *Central* come approvata in esito al punto 1;
3. da prevedere che Terna entro il 31 dicembre 2021 invii all'Autorità una proposta inerente l'assegnazione dei compiti relativi alle zone interne italiane in coerenza con quanto già riportato al riguardo nelle deliberazioni 271/2020/R/eel e 322/2020/R/eel;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A., al Ministero dello Sviluppo Economico e a ACER;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini